



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Forfettario, come uscire dal regime

Autore: Noemi Secci | 29/07/2017



Errore nella scelta del regime fiscale forfettario: quando e come si può cambiare regime?

Il mio commercialista a fine 2014 mi ha aperto la partita Iva col regime Forfettario ordinario, ma io volevo aderire ai Minimi avendone tutti i requisiti: posso ancora cambiare?

In caso di **errore** nell'**opzione** per un determinato **regime fiscale** è possibile rimediare (pagando comunque delle sanzioni), se l'errore è desumibile dai

comportamenti concludenti del contribuente.

In parole semplici, è necessario aver riguardo all'emissione delle **fatture** e a quanto esposto nella **dichiarazione dei redditi**, per capire qual è il regime fiscale applicato concretamente dal contribuente e per stabilire, quindi, se in base agli adempimenti del contribuente è ancora possibile **uscire dal regime** prescelto erroneamente.

Minimi e forfettario: rettifica delle fatture sbagliate per cambiare regime

Per quanto riguarda le fatture, sia quelle emesse nel regime dei minimi che quelle emesse nel [regime forfettario](#) sono prive di **ritenuta d'acconto** e dell'addebito dell'**Iva**. Il riferimento legislativo però, che deve essere esplicitamente richiamato in calce alle fatture, è diverso: se vengono citate la Finanziaria 2008 **[1]** o il decreto del 2011 che ha introdotto il regime dei superminimi **[2]**, significa che è stato scelto il **regime dei minimi**, se invece la fattura richiama la **finanziaria 2015 [3]** vuol dire che il contribuente ha optato per il **regime forfettario**.

È comunque possibile il **ravvedimento operoso** in caso di **errore** nel riferimento legislativo indicato in fattura: lo ha confermato l'Agenzia delle entrate stessa, in una nota circolare **[4]**, facendo riferimento ad un altro errore di questo tipo, ossia al caso del contribuente che, pur intenzionato a scegliere il regime dei minimi o forfettario, emetta erroneamente **fatture** con **addebito di Iva**. La circolare prevede, in questo caso, il ravvedimento operoso con emissione di **nota di accredito** (a condizione però che, oltre all'addebito di Iva, non sia stata detratta anche l'Iva sugli acquisti nella prima liquidazione). Il caso, invece, in cui si applichi il regime forfettario invece del regime dei minimi, o viceversa, non richiede questo adempimento in quanto non è addebitata l'Iva.

Minimi e forfettario: uscire dal regime

nella dichiarazione dei redditi

A questo punto, però, si pone il problema di quanto esposto in sede di dichiarazione dei redditi: vero è che, sia per il regime dei minimi che per quello forfettario, si deve compilare il **quadro LM** del modello redditi. Tuttavia, i campi da compilare sono differenti: mentre i minimi compilano i campi da **LM1** a **LM11**, i forfettari compilano i rigi da **LM 21** ad **LM 39**. Pertanto, se nelle precedenti dichiarazioni sono stati compilati i campi inerenti al regime forfettario, non è più possibile avvalersi dei **comportamenti concludenti** per far retroagire il regime dei minimi. La **variazione del regime fiscale**, difatti, non deve essere soltanto la conseguenza di un comportamento concludente, ma deve essere confermata formalmente in sede di **dichiarazione**.

Uscire dal regime forfettario ordinario per entrare nel forfettario start up: è possibile?

Lo stesso vale, purtroppo, in relazione all'applicazione del regime **forfettario** per le **nuove attività**: il lettore, possedendo tutti i requisiti per l'accesso al regime dei minimi, automaticamente possedeva anche quelli per accedere al **forfettario agevolato** (detto anche **forfettario start up**, ora tassato con l'applicazione dell'aliquota del **5%** anziché del 15%): barrando la casella presente in colonna 3, nel rigo LM 21 della dichiarazione dei redditi, sin dalla prima dichiarazione presentata, avrebbe almeno potuto applicare questo regime, meno penalizzante del "**forfettario ordinario**". Non essendo stata barrata la casella nelle dichiarazioni precedenti, è come se il lettore avesse dichiarato di non possedere i requisiti utili all'accesso al regime forfettario per le nuove attività. Non può dunque più avvalersene per il futuro.

Uscita dal regime forfettario scegliendo la contabilità semplificata

L'unica possibilità per uscire dal forfettario sarebbe scegliere il regime di **contabilità semplificata**: la scelta è possibile, nonostante la precedente opzione vincolante, considerando le variazioni apportate dalla Legge di bilancio 2017 al regime fiscale. La contabilità semplificata, tuttavia, nonostante abbia il vantaggio di consentire la **deduzione dei costi** inerenti all'attività, deduzione impossibile nel forfettario, ha lo svantaggio dell'applicazione dell'**Iva**, con tutti gli adempimenti correlati richiesti, che dal 2017 sono notevolmente aumentati.

Note

[1] L. 244/2007. **[2]** DL 98/2011. **[3]** L. 190/2014. **[4]** Circ. 7/E/208, risp. 3.1.